

**COMUNE DI NOVENTA VICENTINA**

Provincia di Vicenza

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di 1 convocazione-seduta pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE SETTIMO PIANO DEGLI INTERVENTI

L'anno 2018, addì ventinove del mese di ottobre alle ore 18:10 nella Sala Paradiso della Residenza Comunale - Villa Barbarigo, a seguito di inviti scritti e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

	Cognome e Nome	Presenze
1	Spigolon Marcello - Sindaco	Giust.
2	Veronese Mattia - Vice Sindaco	Si
3	Formenton Simonetta - Consigliere	Si
4	Benatello Lisa - Consigliere	Si
5	Pellegrin Simone - Consigliere	Si
6	Ruffin Tina - Consigliere	Si
7	Gambarotto Francesco - Consigliere	Si
8	Pastorello Giorgio - Consigliere	Si
9	Prando Orfeo - Consigliere	Si
10	Fontana Manuela - Consigliere	Si
11	Rossi Cristina - Consigliere	Si
12	Romagna Alessandro - Consigliere	Si
13	Dall'Armellina Maria Pia - Consigliere	Si
		Totale Presenti 12
		Totale Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale dott. Renato Graziani che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Veronese Mattia, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art 124 T.U. dell'Ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 num. 267)

Io sottoscritto Responsabile IV Unità Operativa certifico che il presente verbale viene pubblicato da oggi all'Albo Pretorio di questo comune per 15 gg consecutivi.

Noventa Vic. 05/11/2018

IL RESPONSABILE IV U.O.
Il ViceSegretario Comunale
F.to Dott.ssa Cristina Zanaica

PARERI DELL'ATTO:

Deliberazione Consiglio Comunale del 29/10/2018 n. 53

Riferiti alla proposta del Area Tecnica avente per oggetto: APPROVAZIONE SETTIMO PIANO DEGLI INTERVENTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere del Responsabile del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del TU D.lgs.. 267/2000

Visto l'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267
Esaminata la proposta di deliberazione

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Lì, 29/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Barnaba Seraglio

Udita la proposta di deliberazione da parte del Vice Sindaco;

Aperta la discussione, intervengono i seguenti componenti del Consiglio e il Responsabile dell'Area Tecnica comunale Arch. Barnaba Seraglio:

Dall'Armellina: formula una serie di osservazioni sui contenuti del 7° Piano degli Interventi, in questa sede in fase di approvazione, nei seguenti termini:

• A pag 5 della relazione si legge:

La L.R. 14/2017 introduce un nuovo e diverso parametro, quello del consumo di suolo, definito all'art. 2 punto c) LR 14/2017 come "l'incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive; il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra le predette superfici e quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale"

Tale parametro non coincide con il precedente indicatore dato dalla SAU.

Inoltre il parametro del consumo di suolo dato dalla nuova legge rappresenta un dato unitario ed omogeneo per l'intero territorio comunale, mentre il PAT articola i parametri di consumo di SAU e di volumetria per distinti Ambiti Territoriali Omogenei secondo una strategia e progettualità specifica, volta definire i luoghi della concentrazione, della ricucitura, del completamento e dell'espansione, aspetti verificati anche in termini di sostenibilità ambientale con la VAS. Per questo motivo, in sede di adeguamento del PAT – PI alla normativa della L.R. 14/2017 si ritiene opportuno mantenere il criterio di "doppia conformità" per la verifica della compatibilità degli interventi, ovvero verificando gli stessi sia riguardo ai criteri di distribuzione territoriale del PAT (in termini di SAU e Volumetrie massime articolate per ATO) sia la soglia massima di legge di consumo di suolo sull'intero territorio comunale, rinviando ad una eventuale fase successiva una verifica o adeguamento del PAT in base all'esperienza successivamente maturata.

Nel sito della regione che riporta domande

<https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/faq-consumo-di-suolo>

viene data la seguente risposta a questa domanda:

13) Fino a quando continuo ad applicare il meccanismo della SAU - Superficie agricola utilizzata e trasformabile (art. 13, comma 1, lettera f) della LR 11 del 2004)?

L'abrogazione del meccanismo della SAU avviene a seguito alla pubblicazione nel BUR del provvedimento di Giunta regionale che definisce la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale.

Il Movimento 5 Stelle osserva che la Legge con il settimo piano degli interventi risultava già in essere e pertanto il criterio di verifica della doppia conformità non avrebbe senso di esserci in quanto si applica direttamente la norma. Pertanto chiedo, qualora venga deciso di mantenere la doppia conformità che si specifichi nella relazione che si terrà conto del risultato inferiore dalla comparazione dei dati cioè quello che tutela il risparmio del suolo.

Vorrei fosse spiegata la seguente formulazione:

"Sostanzialmente il "consumo del suolo" afferisce quindi agli interventi di trasformazione del territorio esterni agli "ambiti di urbanizzazione consolidata". Sono ricomprese nel c.d. consumo di suolo non solo le nuove previsioni ma anche i gli interventi già previsti dal Piano degli Interventi e non ancora attuati: la previsione di espansione a nord della zona artigianale (PIP), le zone di espansione residenziale a sud del Villaggio Marzotto."

La Pip e Marzotto rientrano nell'area di urbanizzazione consolidata? Il interventi non attuati hanno un PUA approvato cioè un piano urbanistico attuativo. (Dura 10 anni) Perché altrimenti tale territorio rientrerebbe nel conteggio dei 20 ettari. Chiedo che venga corretta la relazione specificando non ancora attuati ma provvisti di un PUA adottato il giorno tale.

Altrimenti come specifica una delle domande nella faq:

9) Dall'entrata in vigore della legge quali sono gli interventi sempre consentiti?

Ai sensi dell'art. 12 sono sempre consentiti:

- gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;
- gli interventi di cui agli articoli 5 (Riqualificazione edilizia ed ambientale) e 6 (Riqualificazione urbana), con le modalità e secondo le procedure ivi previste;
- i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
- gli interventi di cui alla LR 55 del 2012 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive", Capo I;
- gli interventi di cui all'articolo 44 della LR 11 del 2004, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;
- l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;
- gli interventi di cui alla LR 12 del 2009 (Piano Casa), le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dalla legge;
- gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), nei Piani di Area e nei Progetti Strategici.

Arch. Seraglio: con riferimento alle osservazioni della Consigliere Dall'Armellina fa osservare che entrambi gli interventi riguardanti il PIP e l'Area Marzotto non ricadono all'interno della cosiddetta urbanizzazione consolidata, come peraltro ben precisato nella relazione costituente parte integrante della variante, e conseguentemente comportano un determinato consumo di suolo in quanto non esistono dei piani urbanistici attuativi approvati in tali siti. Pertanto, gli interventi citati vanno conteggiati nel plafond dei 20 ettari messi a disposizione dalla Regione in sede di approvazione DGR relativa all'applicazione LR 14/2017.

Va precisato, in relazione al quesito posto sul criterio di "doppia conformità", che la norma impone la verifica su entrambi i parametri, attraverso la valutazione del doppio criterio ed il rispetto di entrambe le condizioni. In questo modo si garantisce maggiore tutela del territorio comunale ed adeguata coerenza con le linee di indirizzo del PAT. In sintesi quindi, va ribadita la necessità ed utilità di applicare entrambe le verifiche tecniche in parola, raggiungendo quindi l'obiettivo di consumare la minor quantità possibile di suolo ineditato.

Dall'Armellina: propone che il criterio di mantenimento del doppio parametro in esame, a garanzia del minor consumo di suolo, sia inserito nel contesto della relazione tecnica costituente parte degli elaborati di variante.

Vice Sindaco: dichiara che non è possibile procedere in questa sede ad alcuna modifica degli elaborati tecnici della variante, in quanto comporterebbe la riapertura dell'intera procedura prevista dalla normativa vigente.

Dall'Armellina: dà lettura della dichiarazione di voto che si allega (allegato sub A).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati gli obblighi di astensione previsti dall'art. 78 del D. Lgs. 267/2000 "doveri e condizione giuridica degli amministratori locali" il quale dispone, in particolare ai commi 2 e 4:

2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Premesso che il Piano Regolatore Comunale vigente è articolato in:

- Piano di Assetto del Territorio adottato con delibera di Consiglio Comunale n° 76 del 04.12.2009, adeguato al parere VTR n° 34 del 28.04.2011, approvato in conferenza dei servizi il 08.06.2011, ratificato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 846 del 21 giugno 2011, pubblicato sul BUR n° 48 del 05.07.2011 e vigente dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sul BUR;
- Sesto Piano degli Interventi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 07/05/2018 e vigente dal 30 maggio 2018;

Dato atto che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30/07/2018 è stato adottato il Settimo Piano degli Interventi;
- il suddetto Piano è stato depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni dal 10 agosto 2018 fino all'8 settembre 2018 e per i successivi trenta giorni, vale a dire entro il termine del 8 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 11/2004 è stato possibile per chiunque proporre osservazioni;
- dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso in data 10 agosto 2018 prot. 14626 pubblicato all'albo e mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici di tutto il territorio comunale;
- un estratto dell'avviso è stato pubblicato su due quotidiani locali;

Preso atto non sono pervenute osservazioni;

Visto il quarto comma dell'art. 18 della L.R. 11/2004: "Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il

piano”, e ritenuto, pertanto, possibile ammettere la partecipazione di tutti i Consiglieri Comunali alla votazione complessiva finale, di portata generale, avente ad oggetto l'intero documento pianificatorio;

Vista la Legge Regionale n° 11/2004 “Norme per il governo del territorio” e s.m.i.;

Visto il parere preventivamente formulato ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico approvato con Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, inserito nel presente provvedimento;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Dall'Armellina) e n. 3 voti di astensione (Fontana, Rossi, Romagna), espressi per alzata di mano dai 12 componenti del Consiglio presenti e votanti;

DELIBERA

1. di prendere atto che non sono pervenute osservazioni nei termini previsti dall'art. 18 della l.r. 11/2004;
2. di approvare il Settimo Piano degli Interventi del Comune di Noventa Vicentina, redatto dall'ufficio tecnico comunale con la collaborazione dell'urbanista dott. Mauro Costantini, ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 11/2004 “Norme per il governo del territorio” e composto dai seguenti elaborati:

Elaborati grafici:

- Tavole 1.1.1/2-Intero territorio comunale Scala 1:5000
- Tavole 1.2.1/2/3/4/5 - -Zona sc. 1:2.000

Relazione – Norme – Prontuario – Registro:

- Relazione
- Norme Tecniche Operative e Allegato 1 Accordi Procedimentali

DVD contenente tutti gli elaborati e il Quadro Conoscitivo

3. di dare atto che gli elaborati di cui al punto precedente integrano (Relazione e Quadro Conoscitivo) o sostituiscono (elaborati grafici, norme tecniche operative) gli elaborati analoghi del P.I. vigente e che quanto qui non richiamato resta in vigore;
4. di disporre il recepimento, negli elaborati di cui sopra, di quanto disposto dalla presente deliberazione;
5. di dare mandato al Responsabile della Seconda Unità Operativa di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti e derivanti dal presente provvedimento;
6. di dare atto che il Settimo Piano degli Interventi, diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del Comune ai sensi dell'art. 18, comma 6, della L.R 11/2004 e s.m.i., ed a seguito della avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 33/2013.

Si dà atto che l'integrale contenuto della discussione è registrato nell'apposito supporto informatico conservato in atti dell'Ufficio Segreteria, avente natura di documento amministrativo ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. d), in combinato disposto con l'art. 3 bis, della L. 241/90. Tale documento costituisce parte integrante del presente atto.

La seduta viene tolta alle ore 19.15.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to Veronese Mattia

il Segretario Comunale
F.to dott. Renato Graziani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata nel frontespizio, all'Albo On Line del sito istituzionale del Comune www.noventavicentina.gov.it per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del T.U. Enti Locali 267/2000).

Per il computo del termine previsto per la **esecutività** dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile I Sez. 12240/2004 ossia nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il **dies a quo** e, conseguentemente il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività va a decorrere dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne deriva che complessivamente, per la certificazione della esecutività, sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni.

Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili con voto della maggioranza dei componenti, in base all'art. 134 comma 4 del d. lgs 267/2000 sono **eseguibili** dal momento stesso della loro adozione.

li,

IL RESPONSABILE IV U.O.
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cristina Zanaica

Si certifica che la presente copia è conforme all'originale, emesso da questo comune, ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445

Li,

il Segretario Comunale
dott. Renato Graziani